

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE E LE FUNZIONI
TECNICHE NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii)

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del "*Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche*" previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
2. Con il presente Regolamento, il Consorzio della Bonifica Parmense intende dare attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai funzionari che svolgono le funzioni di cui al citato art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamato dall'art. 148 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro S.N.E.B.I. stipulato in Roma il 24 luglio 2017 e quindi in ossequio a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:
 - a) "*Codice*": il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
 - b) "*Funzione tecnica*": competenza professionale di appalto, ricoperta da personale dipendente per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - c) "*Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche*": la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche e all'ottimizzazione delle risorse dell'Ente;
 - d) "*Fondo per l'innovazione*": la quota percentuale del fondo di cui alla precedente lettera c), destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai consorziati, alla formazione dei dipendenti, nonché, in parte, all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
 - e) "*Fondo per le funzioni tecniche*": la quota percentuale del fondo di cui alla precedente lettera c), destinata all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti al R.U.P. e ai dipendenti incaricati delle specifiche funzioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - f) "*Responsabile Unico del Procedimento*" o semplicemente "*RUP*": il dipendente nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per gestire le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
 - g) "*Verificatore*": solo nell'ambito dei lavori, si identifica, di norma, tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico di valutazione preventiva del progetto che deve essere assolto;
 - h) "*Direttore dei Lavori*" si identifica, di norma, tra i tecnici dell'ufficio Tecnico del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
 - i) "*Direttore dell'Esecuzione*" si identifica, di norma, tra i dipendenti del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
 - j) "*Collaudatore*": è nominato, quando risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio. Deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
 - k) "*Collaudatore statico*": è nominato, quando risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio. Deve

possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;

- l) *“Soggetto verificatore della conformità”*: è nominato, quando risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia delle forniture e dei servizi, di norma tra i dipendenti del Consorzio. Deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
- m) *“Collaboratori tecnici con responsabilità diretta”*: si identificano nel personale dipendente che ai fini dell'assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente. Tali soggetti possono essere individuati nel coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nel responsabile dell'Ufficio Espropri o altre figure che in conformità alle leggi, all'entità dei lavori, servizi e/o forniture debbano assumersi particolari responsabilità nel procedimento (quali, a titolo esemplificativo, i Direttori Operativi specifici);
- n) *“Collaboratori amministrativi per l'appalto e la programmazione”*: si identificano nel personale dipendente componente della struttura per le attività di gara e le attività afferenti alla programmazione economica ed alla gestione delle risorse, quali il Responsabile dell'Ufficio Appalti e suoi collaboratori, il cui referente ha responsabilità diretta sull'attività suddetta;
- o) *“Collaboratori amministrativi”*: si identificano nel personale dipendente che sono componenti della struttura per l'attività di ragioneria, quali il Responsabile Settore Ragioneria e suoi collaboratori, il cui referente ha responsabilità diretta sull'attività suddetta;
- p) *“Riserve”*: provvedimento motivato con cui si rilevano carenze, inefficienze o manchevolezze in merito all'attività dei dipendenti del Consorzio, al progetto, alla procedura o ad ogni stato e fase dell'appalto.

Art. 3

Ambito oggettivo d'applicazione

1. L'erogazione dell'incentivo spetta solo ed esclusivamente in caso di lavori, forniture e servizi affidati a seguito di una procedura di gara pubblica che, nel relativo quadro economico o analogo documento recante l'indicazione delle spese della procedura, preveda l'esposizione di spese generali e che sia finanziata con risorse economiche esterne al consorzio, siano esse pubbliche o private. Condizione necessaria per l'erogazione dell'incentivo è che tali spese generali espongano l'importo destinato al Fondo per l'Innovazione e le Funzioni tecniche, al netto di tutte le spese tecniche necessarie allo svolgimento dell'appalto.
2. Qualora la procedura di gara sia finanziata in parte con risorse economiche esterne ed in parte con risorse interne, l'incentivo viene calcolato solo ed esclusivamente sugli importi finanziati da soggetti esterni, con esclusione quindi delle somme stanziare dal Consorzio.
3. Le procedure di gara svolte mediante *e-procurement* (a titolo esemplificativo: CONSIP, MEPA, altre piattaforme telematiche di negoziazione, eccetera) possono dare diritto all'incentivo se ricorrono i presupposti indicati nel presente articolo nonché le funzioni di cui agli artt. 4 e 8 del presente Regolamento. La ricorrenza di detti presupposti deve essere valutata nel primo provvedimento di determinazione a contrarre e deve trovare riscontro nella relazione del RUP (di cui al successivo art. 9) e nell'eventuale provvedimento di liquidazione del Direttore Generale (di cui al successivo art. 13).
4. In ogni caso, l'erogazione dell'incentivo non spetta in caso di:
 - i. interventi di manutenzione ordinaria;
 - ii. appalti di forniture e servizi che non prevedono la nomina del Direttore dell'Esecuzione;
 - iii. appalti di lavori, forniture e servizi con affidamento diretto fino all'importo di 150.000,00 €, fatto salvo l'espletamento delle procedure di gara di cui al comma 1 del presente articolo;
 - iv. lavori e forniture finanziate direttamente dal Consorzio con la propria contribuzione;
 - v. interventi urgenti o di somma urgenza affidati con specifico verbale;
 - vi. manutenzione di opere di bonifica, finanziate in parte dal Consorzio e in parte da altro Ente pubblico, che non preveda il riconoscimento di una quota di spese generali necessaria a coprire la spesa per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche;

5. L'ammontare complessivo dell'incentivo non può essere superiore alla misura massima prevista dall'art. 113 comma 2 del Codice.
6. Qualora il Consorzio dovesse costituire o avvalersi di una centrale di committenza, il fondo di cui all'art. 1 lettera d) del presente Regolamento, o parte dello stesso, potrà essere destinato ai dipendenti di tale centrale.

Art. 4

Ambito soggettivo di applicazione

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartiti - con esclusione del personale con qualifica dirigenziale - tra i dipendenti del Consorzio che concorrono con la propria specifica capacità e competenza professionale a definire e condurre le attività di gara. In particolare, gli incentivi sono dovuti, nei limiti quantitativi determinati nel presente Regolamento, a quei soggetti che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per tali intendendosi le attività di programmazione della spesa per investimenti (stima preliminare delle opere, programmazione delle opere e dei lavori, convenzioni, appostamenti e variazioni di bilancio), di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (compilazione del bando e del disciplinare di gara o della lettera di invito, verifica sul possesso dei requisiti, redazione di delibere), di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico (ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).
2. Sono altresì destinatari degli incentivi previsti dal presente Regolamento i collaboratori, dipendenti del Consorzio, dei soggetti di cui al comma 1 di volta in volta individuati con apposito atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, possiedono competenze tecniche, giuridiche o amministrative in rapporto alla singola funzione specifica e che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, la percezione dell'incentivo esclude il riconoscimento del lavoro straordinario svolto dal dipendente nel corso dell'anno, per le medesime attività, eccedente le 50 ore.
5. Le specifiche prestazioni che determinano l'erogazione degli incentivi previsti dall'art. 148 del CCNL SNEBI stipulato il 24.07.2017 non possono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del premio di risultato.
6. La quota del premio di risultato spettante per l'anno ai destinatari degli incentivi è ridotta, in sede di riparto, nella misura percentuale sotto precisata, in relazione all'importo complessivo a ciascun dipendente spettante per lo stesso anno quale incentivo per funzioni tecniche:

Importo per incentivo spettante	Riduzione da operare sul premio di risultato
Fino a 2.000,00 €	Nessuna
Da 2.001,00 € a 3.000,00 €	20%
Da 3.001,00 € a 4.000,00 €	30%
Da 4.001,00 € a 5.000,00 €	40%
Da 5.001,00 € a 6.000,00 €	50%
Da 6.001,00 € a 7.000,00 €	75%
Da 7.001,00 € a 8.000,00 €	80%
Da 8.001,00 € a 9.000,00 €	90%
Oltre 9.001,00 €	100%

La riduzione operata sul premio di risultato seguirà quanto indicato nell'accordo specifico.

Art. 5

Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche

1. Il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche è costituito da una percentuale dell'importo a base d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. Le somme che confluiscono nel Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche sono definite come segue:

Tabella Lavori	
Classi di importo a base d'asta	Percentuale da applicare
Fino a 500.000,00 €	1,50%
Da 500.000,01 € a 1.000.000,00 €	1,40%
Da 1.000.000,01 € a 2.500.000,00 €	1,30%
Da 2.500.000,01 € a 3.750.000,00 €	1,20%
Da 3.750.000,01 € a 5.000.000,00 €	1,10%
Oltre 5.000.000,01 €	1,00%

Tabella Servizi e Forniture	
Classi di importo a base d'asta	Percentuale da applicare
Fino a 500.000,00 €	1,50%
Oltre 500.000,01 €	1,00%

3. Le somme di cui al Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche, come sopra calcolate, sono destinate al Fondo per l'innovazione nella misura del 20% e al Fondo per le funzioni tecniche nella misura del 80%.
4. Con provvedimento motivato del Direttore Generale, l'entità del Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche può essere ridotto del 50%, rispetto a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, nel caso in cui le funzioni tecniche richieste per i lavori, i servizi o le forniture abbiano determinato situazioni peggiorative rispetto a quelle indicate nel progetto, causa inadempienza riscontrata del tecnico da incentivare.

Art. 6

Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione è pari al 20% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche, con esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei.
2. Il Fondo per l'innovazione è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate all'art. 8 commi 3 e 4 del presente Regolamento.
3. Le somme che costituiscono il Fondo per l'innovazione si consolidano finanziariamente e sono quindi erogabili dopo che l'ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio almeno una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del Consorzio e dei servizi ai consorziati. Annualmente è pubblicata sul sito web istituzionale la quantificazione del fondo, nonché un consuntivo delle somme spese, indicandone il tipo di utilizzo.
4. Il fondo per l'innovazione può essere destinato:
 - a) all'acquisto da parte del Consorzio di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- b) all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori;
- c) alla formazione professionale dei dipendenti consortili sulle modalità di utilizzo delle strumentazioni e tecnologie di cui alla precedente lettera a).

Art. 7

Fondo per le funzioni tecniche

1. Il Fondo per le funzioni tecniche è pari al 80% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche.
2. Alle somme di cui al precedente comma 1 si applicano le riduzioni, al ricorrere delle condizioni previste, di cui ai successivi commi 6 e 7 del presente articolo, ovvero dell'art. 8 commi 3 e 4 del presente Regolamento.
3. Le somme destinate al Fondo per le funzioni tecniche sono previste nell'ambito delle somme a disposizione del Consorzio all'interno del Quadro Economico del relativo progetto. Dette somme devono essere previste sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in contabilità deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del Quadro Economico.
4. Le somme di cui al precedente comma 1 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota d'oneri riflessi a carico del Consorzio.
5. Le somme non liquidate per mancanza della funzione incentivante, ovvero quelle non liquidate per mancato o negativo accertamento sulle attività dei dipendenti, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, incrementano la quota del Fondo per l'innovazione.
6. Nel caso in cui, per cause imputabili ai soggetti destinatari degli incentivi per le funzioni tecniche, intervengono incrementi dei costi previsti dal Quadro Economico del progetto esecutivo, i fondi indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale a titolo di penalità. Tra dette penalità, non si computano quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 del Codice, ad esclusione della fattispecie di cui al suo comma 10. La penalità per incremento dei costi legata ad eventuali riserve, di cui all'art. 11 comma 2 del presente Regolamento, riferite a carenze progettuali sarà limitata al RUP, alla sua struttura di supporto ed al verificatore.
7. Nel caso in cui, per cause imputabili ai soggetti destinatari degli incentivi per le funzioni tecniche, intervengono incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'appalto fino a tre mesi, i fondi indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura del 2%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non si computano le sospensioni legittime e a quant'altro non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere in sicurezza, nonché le fattispecie previste dall'articolo 106 del Codice, ad esclusione della fattispecie di cui al suo comma 10. La penalità applicata sul rispetto dei tempi legata ad eventuali riserve, di cui all'art. 11 comma 2 del presente Regolamento, riferite a carenze progettuali sarà limitata al RUP e alla sua struttura di supporto.

Art. 8

Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. La ripartizione degli incentivi del Fondo per le funzioni tecniche tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno, in capo ai dipendenti dell'Ente, derivante dall'attribuzione dei seguenti incarichi come definiti all'art. 1 del presente Regolamento:
 - a) il Responsabile del Procedimento;
 - b) il Verificatore;
 - c) il Direttore dei Lavori;
 - d) il Direttore dell'Esecuzione;
 - e) il Collaudatore;
 - f) il Collaudatore statico;

- g) il Soggetto verificatore, potendo coincidere con il Direttore dell'Esecuzione, qualora concesso dalla legge;
 - h) i Collaboratori tecnici con responsabilità diretta;
 - i) i Collaboratori amministrativi per l'appalto e la programmazione;
 - j) i Collaboratori amministrativi;
 - k) i Collaboratori;
2. Fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge ovvero i casi in cui la legge espressamente prevede che sul medesimo soggetto coincidano più funzioni, il medesimo dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli, o parti di essi, in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio. L'assunzione di più ruoli in capo al medesimo soggetto nell'ambito del medesimo appalto, preventivamente autorizzata dal Direttore Generale del Consorzio, dà diritto all'incentivo erogabile per il ruolo che ha l'incidenza percentuale maggiore sul Fondo per le Funzioni Tecniche, corrispondentemente incrementato di un importo massimo pari al 50% della medesima funzione. L'importo di tale maggiorazione non può comunque superare il valore corrispondente alla percentuale prevista, nella tabella di cui al successivo art. 10, per l'incarico cumulato avente incidenza percentuale minore sul Fondo per le Funzioni Tecniche.
 3. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata e comporta il corrispondente incremento del Fondo per l'innovazione previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.
 4. Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni incentivanti non prestate, a prestazioni non svolte dai dipendenti del Consorzio, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, ovvero le somme non liquidate ai dipendenti in seguito al mancato o negativo accertamento di cui all'art. 9 del presente Regolamento, comportano il corrispondente incremento della quota del Fondo per l'innovazione previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.
 5. Nel caso in cui il RUP rilevi negligenze, lacune o significative inefficienze nello svolgimento dell'attività affidata al singolo dipendente o soggetto destinatario dell'incentivo, il RUP stesso provvede a ridurre il compenso previsto con provvedimento motivato.

Art. 9

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e collaboratori

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni previste dalla legge, il RUP, previa consultazione dei Dirigenti di Area, propone al Direttore Generale la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui ai successivi artt. 10 e 11 del presente Regolamento, tramite apposita relazione.
2. La relazione del RUP evidenzia, qualifica e accerta la performance e le specifiche attività svolte da ciascun dipendente destinatario dell'incentivo e deve puntualmente indicare l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti del Consorzio.

Art. 10

Criteri di determinazione dell'incentivo

1. Al fine di ripartire l'incentivo del Fondo per le funzioni tecniche, a ciascuna funzione effettivamente svolta viene attribuita e liquidata, con le modalità stabilite agli artt. 9 e 13 del presente Regolamento, la percentuale massima indicata nelle tabelle di cui al successivo comma.
2. Nel caso in cui ad una delle funzioni incentivate siano attribuite delle professionalità interne a sostegno o supporto della funzione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile a ciascuna funzione viene ripartito del corrispondente apporto percentuale recato dalle professionalità a sostegno o supporto, nei limiti delle percentuali massime sottoindicate:

LAVORI			
Prestazioni/incarichi		Percentuali	
Responsabile Unico del Procedimento	Referente	24%	60%
	Figure di supporto		40%
Direttore dei lavori	Referente	38%	60%
	Figure di supporto		40%
Verificatore	Referente	5%	70%
	Figure di supporto		30%
Collaudatore e Collaudatore Statico	Referente	5%	60%
	Figure di supporto		40%
Collaboratori tecnici con responsabilità diretta	Referente	15%	60%
	Figure di supporto		40%
Collaboratori amministrativi per l'appalto e la programmazione	Referente	8%	70%
	Figure di supporto		30%
Collaboratori amministrativi	Referente	5%	70%
	Figure di supporto		30%

FORNITURE E SERVIZI			
Prestazioni/incarichi		Percentuali	
Responsabile Unico del Procedimento	Referente	24%	60%
	Figure di supporto		40%
Direttore dell'Esecuzione	Referente	38%	60%
	Figure di supporto		40%
Verificatore della Conformità	Referente	5%	60%
	Figure di supporto		40%
Collaboratori tecnici con responsabilità diretta	Referente	15%	60%
	Figure di supporto		40%
Collaboratori amministrativi per l'appalto e la programmazione	Referente	9%	70%
	Figure di supporto		30%
Collaboratori amministrativi	Referente	9%	70%
	Figure di supporto		30%

3. Nel caso di contratti misti di appalto, il calcolo delle suddette percentuali viene fatto riconducendo ciascuna prestazione alla propria natura di lavoro, servizio e fornitura.
4. L'importo complessivo del Fondo per le funzioni tecniche, sia in caso di lavori che servizi o forniture, viene suddiviso nelle percentuali riferite alle funzioni incentivate sopra indicate. Nel caso in cui una o più funzioni siano assenti, le relative somme comportano il corrispondente incremento della quota del Fondo per l'innovazione previsto dall'art. 6 del presente Regolamento. Alle funzioni incentivate effettivamente sussistenti sono destinate le percentuali massime indicate nelle tabelle di cui al precedente comma 2, ferma restando l'effettiva liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 11
Coefficienti di riduzione

1. Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Consorzio o non pertinenti alla natura del lavoro oggetto di incentivo, incrementano la quota del Fondo per l'innovazione.
2. Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Consorzio, non corrispondono all'intera parcella del professionista, ma all'incidenza percentuale che il contributo di quest'ultimo ha portato alla funzione attribuita al dipendente, sulla base della seguente formula:

$$a:b=x:c$$

dove

- (x) è la percentuale di incidenza della collaborazione del professionista esterno incaricato;
- (a) è l'ammontare della parcella del professionista esterno per l'attività svolta;
- (b) è l'ammontare della parcella professionale, come calcolata dal RUP nel rispetto delle tariffe professionali e della situazione di mercato, prevista per il completamento dell'intera funzione;
- (c) è la percentuale del livello di completamento della funzione;

Esempio di meccanismo di determinazione dell'incentivo: viene calcolato in € 20.000,00 l'ammontare della parcella professionale per l'intera funzione; si affidano ad un libero professionista una prestazione parziale dell'intera, la cui parcella ammonta ad € 4.000,00; in base alla proporzione $4.000,00:20.000,00=x:100$ si ricava che l'incidenza della collaborazione vale il 20%; al soggetto responsabile della funzione e quindi destinatario del relativo incentivo sarà riconosciuto l'80% della quota di incentivo originariamente spettante.

Art. 12
Disciplina delle varianti

1. Le varianti, conformi all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, contribuiscono a rideterminare la quota del fondo solo se comportano uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo lordo originario.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'incentivo è calcolato sul nuovo importo lordo di lavori ed il relativo valore è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Per le attività già completate alla data di approvazione della variante, non è dovuto nessun incremento, e le somme in aumento per esse costituiscono economie di Amministrazione, incrementando il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso di varianti che si rendessero necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite all'art. 106 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nella relazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento il RUP accerta le responsabilità dei soggetti che, avendo prestato la propria attività nell'ambito della relativa procedura, sarebbero destinatari degli incentivi e propone al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, le decurtazioni applicabili alla quota di incentivo che spetterebbe a ciascun soggetto.

Art. 13
Liquidazione degli incentivi

1. Ad avvenuto collaudo definitivo dei lavori o verificata la conformità dei servizi o delle forniture, ovvero nel caso in cui una procedura di gara di cui all'art. 3 del presente Regolamento vada deserta, l'erogazione degli incentivi è disposta con provvedimento del Direttore Generale su proposta del RUP contenente la relazione indicata all'art. 9 del presente Regolamento, a condizione che sia avvenuto il pagamento da parte dell'Ente pubblico finanziatore dell'opera.
2. Sulla base della relazione del RUP o di elementi assunti internamente al Consorzio, il Direttore Generale può esprimere riserve relative a carenze, inefficienze o manchevolezze in merito all'attività dei dipendenti del Consorzio, al progetto, alla procedura o ad ogni stato e fase dell'appalto. Tali riserve comportano una riduzione, comunque mai superiore al 50%, dell'incentivo erogabile a uno o più dipendenti.

Art. 14

Disposizioni Finali Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, sostituendo tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti del Consorzio, a seguito dell'approvazione e successiva esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 24 settembre 2020 e, pertanto, si applica ai bandi o agli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente alla data dell'esito positivo del controllo di legittimità da parte della Regione Emilia-Romagna.
2. Per gli incentivi maturati e non ancora erogati, in forza delle procedure relative a lavori, servizi e forniture espletate a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, si applicano retroattivamente le disposizioni del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto del Consorzio, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni, privati o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legge o alle disposizioni vigenti del Consorzio.